



Registrato a Cervignano del Friuli fr 17/02/2025

Allegato A all'Atto n. 128 Serie 3

\* firma/su delega della Direttrice Provinciale  
Gloria Prete

IL FUNZIONARIO  
Pierangelo PITTANA

*[Signature]* *[Signature]*

**ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)**

## **ASSOCIAZIONE ECOPARK ETS**

### **ART.1**

#### **(Denominazione sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'associazione avente la seguente denominazione: "ECOPARK ETS" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di FIUMICELLO VILLA VICENTINA in via Blaserna N°60 e con durata illimitata. L'Associazione utilizzerà l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

### **ART.2**

#### **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e agisce nelle proprie attività fondandosi sui principi costituzionali della democrazia, dell'associazionismo e della partecipazione sociale perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione è apolitica, amministrativamente e giuridicamente autonoma, con durata illimitata nel tempo salvo anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci, regolata a norma del Titolo I cap. 3 dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Nello specifico, vengono inquadrati i seguenti codici di attività, in base all'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, Codice del Terzo settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;**
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;**
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;**
- i) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, nei settori del teatro, musica, danza o circo, spettacolo dal vivo, incluse attività, anche editoriali, di**

*[Signature]*  
*[Signature]*

**promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**

**k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**

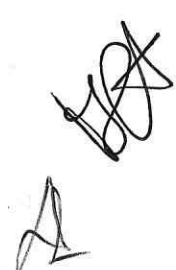
**l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**

**w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;**

In particolare l'Associazione, sia in Italia che all'estero si propone:

- di sollecitare e promuovere la socialità anche mediante l'organizzazione di eventi quali concerti, mostre di pittura, di scultura e di fotografia, proiezioni di filmati anche creati all'interno della stessa Associazione o di terzi e tutta una serie di manifestazioni affini agli scopi fissati nel presente statuto;
- di promuovere e svolgere attività in difesa dell'ambiente e delle comunità;
- di stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà dell'intera comunità;
- di attivare iniziative culturali nonché promuovere, organizzare e/o gestire scuole e/o corsi didattici artistici anche in collaborazioni con altre Associazioni, Enti, e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per facilitare l'inserimento della persona nella vita professionale e artistica e quindi contribuire al miglioramento della persona e della qualità della vita;
- di ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, attori, musicisti, conferenzieri, studiosi, esperti o altro personale specializzato interno o estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- di organizzare manifestazioni ed eventi culturali mediante sagre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, momenti informali di incontro, nonché attività editoriali mediante concorsi e pubblicazioni di vario genere;
- di svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura, la conoscenza delle arti visive, performative, della musica, delle discipline scientifiche e umanistiche;
- di promuovere comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa.

In via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.



A tali fini essa provvede a raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

L'Associazione, per lo svolgimento della propria attività, potrà anche stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate con analoghe finalità in attività di intervento sociale o culturale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

### ART.3

#### (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge ovvero TRE persone fisiche.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore con o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

*l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;*

L'ammissione a Socio viene deliberata secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, dal Consiglio Direttivo ovvero da uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati i quali si riservano il diritto di accogliere o respingere la domanda di ammissione.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



## **ART. 4**

### **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

## **ART.5**

### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dall'Organo di amministrazione.
- può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso da socio ha effetto immediato se approvata dall'Organo di amministrazione.



I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6**

### **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea
- Organo di amministrazione (Consiglio direttivo)
- Presidente
- Collegio Probiviri (qualora istituito)
- Organo di Controllo (qualora istituito)
- Revisore Legale dei conti (qualora istituito)

## **ART. 7**

### **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche tramite mezzo digitale (mail, sms, messaggio), anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. LI e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta oppure o tramite sistemi di comunicazione telematici (mail, sms, whatsapp, telegram, ecc...) purché il socio sia identificabile. La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, recapitata almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

*Handwritten signatures and initials:*  
Top: A stylized signature, possibly "RA".  
Bottom: The number "27".

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per le operazioni straordinarie, che includono:

- Modifiche statutarie;
- Scioglimento, devoluzione, fusione, scissione o trasformazione dell'associazione;
- Acquisto, vendita o gestione di beni immobili o altri beni di valore significativo;
- Modifiche rilevanti nella struttura organizzativa o nelle attività principali dell'associazione;

L'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno il 50% dei soci. La delibera è approvata con la maggioranza dei voti favorevoli dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

## ART. 8

### (Organo di amministrazione - Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten number 22]*

- formulare i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## ART. 9

### (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

*[Handwritten signatures]*

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 10**

### **(Collegio dei Probiviri)**

Se ritenuto l'assemblea può provvedere all'elezione del "collegio dei probiviri" con il compito di vigilare sulla condotta morale, sull'andamento dell'istituzione o delle attività, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.

Il Collegio dei probiviri potrà essere composto da almeno 3 persone scelte tra soci o, nel caso sia richiesta l'intervento di un profilo professionale specifico, anche da persone esterne all'ente.

Il Collegio dei Probiviri viene scelto sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente tra soggetti che godano di reputazione nel proprio ambito di lavoro e abbiano provata competenza tecnico-giuridica. Verranno eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti dei soci.

## **ART.11**

### **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ART. 12**

### **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



### **ART. 13**

#### **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **ART. 14**

#### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART.15**

#### **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il pagamento della quota associativa verrà definito dal Direttivo annualmente e lo stesso potrà anche prevedere di non richiedere il versamento della quota ai soci. La quota associativa dovrà essere rinnovata e versata da parte dei soci entro 60 giorni dal termine annuale, considerato sempre il 365esimo giorno dalla data del primo versamento.

### **ART.16**

#### **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

### **ART.17**

#### **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, controllo, ai dirigenti e agli associati.

Al ricorrere di requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.



## ART.18

### (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro e/o raccolte verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro e/o raccolte verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro e/o raccolte verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro e/o raccolte verbali delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta e fissazione di appuntamento con l'Organo di Amministrazione.

## ART.19

### (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

*[Handwritten signature]*  
*21*

## **ART.20**

### **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

## **ART. 21**

### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **ART. 22**

### **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017. n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Registrato a Cervignano del Friuli il 17/02/2025  
al n. 128 Serie 3 liquidati € 200,00  
(DUECENTO, 00/100)



\* firma su delega della Direttrice Provinciale  
Gloria Prete

IL FUNZIONARIO  
Pierangelo PITTANA

*[Handwritten signature]*

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data Venerdì 7 Febbraio 2025, alle ore 18.30 in via Blaserna n. 60, Comune Fiumicello Villa Vicentina si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione ECOPARK ODV come previsto e regolamentato dallo statuto art. 7, come da convocazione inviata agli associati in data 24/01/2024 per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Sig. Maria Gabriella Aquino che propone come segretario/a verbalizzante Lorenzo Fogar che accetta.

Sono presenti n.10 associati su 10 iscritti di cui n. 6 in proprio e n. 4 per delega.

Sono presenti:

Maria Gabriella Aquino, Lorenzo Fogar, Alexandra Cussianovich Zevallos, Michele Cuzziol, Luca Quargnal, Adriano Macchitella (delega Maria Gabirella Aquino), Denis Camuffo, Maria Da Re (delega Lorenzo Fogar), Lara Bertoni (delega Michele Cuzziol), Re Aulo Oliviero (delega Alexandra Cussianovich)

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 7 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione. La presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno. La presidente dichiara aperta la seduta.

### 1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto. Nello specifico si fa presente le motivazioni del passaggio da ODV a ETS generico. La qualifica di ETS offre maggiori possibilità di innovare e migliorare la governance interna, rendendo l'organizzazione più professionale e strutturata, in linea con le esigenze del contesto sociale e legislativo attuale. L'adozione di pratiche gestionali e amministrative più avanzate sci si augura possa consentire di gestire con più efficacia le risorse e le attività, migliorando l'impatto sociale dell'organizzazione.

Si fa inoltre riferimento al cambio di sede legale dell'associazione presso Via Blaserna N°60 a Fiumicello Villa Vicentina. Il nuovo statuto è adeguato sulle direttive del dlgs 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto dibattendo e contestualizzando quanto scritto.

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo con votazione per alzata di mano.

Favorevoli 10

Contrari 0

Astenuti 0

L'assemblea a l'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo.

Si conferisce incarico al Sig. Devid Strussiat di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di aggiornamento al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 e per il perfezionamento dell'iscrizione.

In seguito all'approvazione dello statuto da parte dell'Agenzia delle Entrate e del RUNTS si provvederà a comunicare ai soggetti con cui l'Associazione intrattiene rapporti la modifica della natura sociale.

### 2) varie ed eventuali.

Sul secondo punto vengono discusse le attività in corso e la programmazione delle attività annuali, viene illustrato l'aggiornamento delle previsione di spese per il 2025.

Si discute inoltre sull'opportunità di aggiornamento del direttivo e della compagine sociale considerato il cambio di

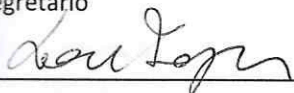
natura sociale.

Al termine della discussione la presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il/la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al/la segretario/a verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario



Presidente

